



Città di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI
FONDI A SCOPO BENEFICO EFFETTUATE
ATTRAVERSO LA CESSIONE DI BENI
VERSO UN'OFFERTA IN DENARO

Allegato alla Deliberazione del C.C. n. 46 del 09.04.2001

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, effettuate attraverso la cessione di merci e prodotti, dietro riscossione di un'offerta in denaro.
2. Sono escluse da tale disciplina le raccolte di fondi effettuate senza cessione di beni o attraverso la distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini dell'Ente e quelle che si svolgono mediante cessione di beni ed oggetti di produzione propria degli stessi Enti promotori, nonché le campagne di sensibilizzazione, informazione e promozione pubblica promosse dalle Associazioni e/o dai Gruppi per il raggiungimento dei propri fini sociali e istituzionali, mediante le raccolte di firme e/o di contributi volontari a fronte anche di offerte di gadget o di altro materiale di natura non commerciale.

Art. 2

1. Gli Enti, le Associazioni e i soggetti che raccolgono fondi, previa cessione di oggetti di diversa natura, sono esonerati dall'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale, ovvero dalle disposizioni del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e/o della Legge 28.03.1991 n. 112, purché sussistano i seguenti presupposti, fatte salve le norme igienico-sanitarie:
 - a) le iniziative devono essere promosse da organismi le cui finalità benefiche siano regolarmente riconosciute;
 - b) la cessione di beni, a prescindere dal loro valore, deve avvenire in cambio di una libera contribuzione, frutto di uno spontaneo atto di volizione, il cui importo non deve essere in alcun modo prefissato. A tal fine sul luogo della raccolta fondi dovrà essere esposto al pubblico, per tutta la durata della manifestazione, un cartello indicante: l'Ente promotore, lo scopo perseguito e la dizione "Offerta Libera";
 - c) l'attività deve svolgersi senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di destinazione di impresa;

d) potrà essere consentita la raccolta di fondi che comporti la distribuzione di prodotti a largo consumo e di esiguo valore commerciale (in via esemplificativa: frutta, pane o dolci da forno, altre qualità di dolci in piccole quantità, fiori recisi e piantine ornamentali), come altresì quella collegata alla distribuzione di opere frutto dell'ingegno creativo degli organizzatori o dei patrocinatori (quadretti, piccoli manufatti, ecc.) e sempre che tali operazioni non si configurino come "vendita" di prodotti e non siano direttamente relazionate all'entità dell'elargizione ottenuta.

Art. 3

1. Gli Enti, Associazioni, Fondazioni o Movimenti, aventi le finalità di cui alla Legge 11.8.1991 n. 266, che intendono organizzare raccolte di fondi associate alle cessioni di beni devono presentare apposita richiesta scritta al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa.

2. La domanda, da presentarsi nei termini suddetti, dovrà contenere i seguenti dati:

- denominazione esatta dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;
- numero e data di iscrizione ad Albi - Registri Nazionali - Registri Regionali di Volontariato;
- i dati della persona fisica responsabile della manifestazione con l'indicazione delle generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico, nonché numero di codice fiscale;
- data e orario previsto per l'iniziativa;
- luogo in cui si intende svolgere l'iniziativa, con l'eventuale superficie da occupare su aree pubbliche;
- numero e caratteristiche delle strutture utilizzate per l'esecuzione dell'attività;
- descrizione dei prodotti che verranno offerti al pubblico;
- dichiarazione di responsabilità attestante che trattasi di manifestazione promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'Ente e che verranno ceduti dei beni solo tramite un'offerta libera;
- Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati, se non già depositati agli atti del Comune, per qualsiasi altro motivo.

3. La domanda vale anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, per la quale verrà rilasciato il relativo titolo autorizzativi.

Art. 4

1. Ai fini della regolare esecuzione delle iniziative, saranno applicati i seguenti criteri:

a) non potrà essere autorizzata, contemporaneamente, più di un'iniziativa sulla stessa area pubblica nei seguenti periodi: nel mese di Dicembre, nei quindici giorni precedenti la Pasqua, nei giorni in cui viene a cadere la festa della Donna, la festa della Mamma e del Papà, la festa di S. Valentino e Tutti i Santi, nonché nella domenica e negli altri giorni della settimana che precedono tali ricorrenze;

b) sull'intero territorio comunale non potranno essere autorizzate, contemporaneamente, più di tre iniziative organizzate da Associazioni diverse, purché opportunamente distribuite in punti distinti della Città e di diversa tipologia del prodotto, ovvero non potrà essere concesso più di uno spazio per Associazione;

c) in caso di domande concorrenti per una stessa località e/o per uno stesso periodo, la priorità sarà riconosciuta alle iniziative che risultino più meritevoli per le finalità perseguite dall'iniziativa stessa, o che prevedano l'offerta di beni diversi da quelli tradizionali. A parità di requisiti, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

d) dovranno essere sempre favorite le iniziative promosse in collaborazione o d'intesa con le Associazioni di Categoria dei settori interessati;

e) deve essere assicurata la migliore distribuzione delle iniziative nello spazio e nel tempo; pertanto, in caso di eccessiva concentrazione di più iniziative in un determinato periodo o in una determinata zona, l'assenso per una o più di esse potrà essere subordinato alla condizione che si spostino o il periodo o la località, secondo i casi;

f) deve essere promossa un'adeguata diversificazione del tipo di beni offerti in modo da non penalizzare gli operatori di alcuni settori merceologici; a tal fine, qualora si constati un numero eccessivo di iniziative che prevedano l'offerta di un particolare articolo o prodotto, l'assenso per una o più di esse potrà essere subordinato alla condizione che si offrano altri prodotti;

g) deve essere favorita un'equa ripartizione sul territorio, che non privilegi solo le zone centrali, ma tenga conto della opportunità di dislocare le iniziative anche nei quartieri e aree periferiche della Città;

Art. 5

1. Sul luogo della raccolta dovrà essere esposto al pubblico per tutta la durata della manifestazione, un cartello indicante sia l'Ente promotore, sia che le merci vengono cedute sulla base di un'offerta che verrà utilizzata per scopi benefici; sono escluse da tale disposizione quelle manifestazioni organizzate a livello nazionale da associazioni riconosciute.

Art. 6

1. La durata di ciascuna iniziativa non potrà essere superiore a giorni tre.
2. L'orario dovrà essere compreso nella fascia dalle 8.00 alle 22.00 e comunque non potrà superare complessivamente le dieci ore.

Art. 7

1. Restano comunque salve diverse intese tra le locali Associazioni di Volontariato e dei Commercianti, nonché quanto stabilito dalle Associazioni nazionali di Volontariato per le raccolte fondi sull'intero territorio nazionale, sia per la data fissata, sia per la tipologia dei prodotti offerti. In questi casi il Comune rilascerà l'autorizzazione fermo quanto previsto al successivo art. 8.

Art. 8

All'esame delle richieste provvederà direttamente il Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive, il quale rilascerà i relativi provvedimenti, con le eventuali precisazioni che di volta in volta sarà necessario impartire particolarmente in relazione alla viabilità e all'ordine pubblico.

Art. 9

Presso il Settore Attività Economiche e Produttive del Comune è istituito un apposito registro, da tenere costantemente aggiornato, con indicati: l'elenco delle richieste presentate e relativo esito, la data della manifestazione, l'ora e il luogo di svolgimento.

Art. 10

Le autorizzazioni di cui al presente regolamento sono esenti dal pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, in deroga ad ogni disposizione regolamentare vigente.

Art. 11

La vigilanza in ordine al rispetto delle norme del presente Regolamento è affidata al personale della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine.

Art. 12

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento potrà comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza dei regolamenti comunali, anche la revoca dell'autorizzazione e il diniego di ulteriori concessioni, per un periodo di tempo commisurato alla gravità dell'infrazione.
